

**TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
EX ART. 12 BIS LEGGE N.3/2012**

Il Presidente,

- letti gli atti del procedimento n. OMISSIS V.G., relativo alla proposta di ammissione al Piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3, avanzata da SOVRAINDEBITATA;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/5/2020, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- ritenuto che la debitrice non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;
- rilevato che, come si evince dalla relazione dell'esperto, la ricorrente versa in una situazione di indebitamento strutturalmente esorbitante, con una sostanziale impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni contratte ed infatti la – attuale – complessiva situazione debitoria è pari ad euro 334.093,01, in essa compresi alcuni ruoli tributari (erariali e locali) nonché il compenso dovuto all'O.C.C. (cfr. tabella alla pag.11 della relazione);
- rilevato che la ricorrente svolge attività di lavoro subordinato – quale dirigente omissis - fruendo di uno stipendio lordo mensile oscillante tra euro 8.000,00 ed € 11.000,00 (ed annuale di euro 106.057,00 lordi nel 2018) ed il relativo nucleo familiare è composto dalla stessa ricorrente, dai figli (privi di redditi certi e stabili) e dalla sorella – inabile e titolare di pensione mensile di € 292,88 – mentre la SOVRAINDEBITATA dichiara di provvedere al mantenimento della terza figlia e dei nipoti;
- rilevato che, alla luce della relazione nonché della documentazione versata agli atti, non appare ricorrere il requisito della cd. “meritevolezza” richiesto dalla L. 3/2012 con riferimento al piano del consumatore, laddove (art 12 bis) prevede che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*;
- rilevato che, in ordine al richiamato requisito di natura soggettiva, appare necessario il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese straordinarie (di qualunque natura) che incidano sull'equilibrio economico del debitore o della sua famiglia;
- ritenuto che la causa dello stato di sovra indebitamento viene ricondotta, in sintesi, alle seguenti circostanze:
 - aver dovuto sostenere (in quanto aveva prestato garanzia come fidejussore) i debiti contratti dall'ex marito (dal quale si è separata nel novembre del 1999, giusta sentenza del Tribunale civile di Catania) e di avere provveduto – esclusivamente col proprio reddito, stante l'inadempienza dell'ex marito all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari a complessivi euro 2.500,00 mensili - al mantenimento dei tre figli, tanto da essere costretta a vendere la casa coniugale (il cui mutuo era stato sostenuto dal marito sino alla separazione);
 - aver dovuto provvedere, a partire dall'anno 2004, anche al mantenimento della figlia (priva di redditi propri) e dei due nipoti (di 14 e 10 anni) a seguito dell'improvvisa morte del genero;
 - aver dovuto provvedere – a partire dall'anno 2005, a seguito del decesso della madre ad accogliere in famiglia la sorella (affetta da problemi psichiatrici tanto da essere riconosciuta invalida al 75%) contraendo un mutuo ipotecario al fine di rendere l'immobile adeguato alle esigenze della sorella invalida e di estinguere finanziamenti in corso;
 - aver dovuto prendere in locazione un appartamento per la figlia e i suoi due nipotini sostenendo interamente il relativo canone) stante l'insostenibilità della coabitazione tra questi e la sorella, affetta da problemi psichiatrici;

Ordinanza, Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio, del 10 giugno 2020

- ritenuto, in particolare, che le allegazioni della ricorrente in ordine all'insorgenza della crisi finanziaria (collegata, in primo luogo, alla necessità di sostenere i debiti contratti con l'ex marito) non trovano adeguato riscontro, tenuto conto, per un verso, dell'assenza di iniziative volte a porre in esecuzione la sentenza di separazione mentre, per altro verso, non appaiono giustificate le esigenze (genericamente prospettate come "esigenze familiari sopravvenute", non più sostenibili con il proprio stipendio) addotte per giustificare il ricorso a svariati finanziamenti stipulati - sin dal 2009, con il mutuo ipotecario di € 140.000,00 della cui, anche parziale, destinazione a spese di ristrutturazione della casa di abitazione non è stata offerta alcuna prova - con vari istituti di credito, sovente per importi rilevanti ed a breve distanza di tempo ma utilizzando, al contempo, altri strumenti di pagamento tali da incrementare l'esposizione debitoria (carta di credito OMISSIS per la quale ha maturato un debito di € 5.889,80) nonché una scoperta di conto corrente (nello specifico di € 5.346,66 con la Banca omissis);
- ritenuto, in particolare, che la ricorrente, nell'arco temporale compreso tra il 2016 (prestito personale per € 79.920,00) ed mese di giugno del 2018 (epoca di erogazione di finanziamento con delega di pagamento per € 49.980,00), ha contratto sei finanziamenti di vari importi senza offrire concrete indicazioni della destinazione delle somme ricevute, tali non potendosi reputare le sole esigenze di sostegno alla famiglia della figlia rimasta priva di reddito né potendo avere rilevanza l'assunzione elettiva di significativi impegni di spesa;
- ritenuto, quindi, che le allegazioni relative alle ragioni originarie del sovraindebitamento risultano smentite dal ripetuto ricorso al credito al consumo, non adeguatamente giustificato, neppure avuto riguardo alla complessa situazione familiare rappresentata in ricorso, in presenza di una condizione reddituale elevata e costante;
- ritenuto che, di conseguenza, non ricorrono elementi di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza della ricorrente nel determinare lo stato di sovraindebitamento, dovendosi escludere che le spese del normale sostentamento del nucleo familiare siano riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili;
- ritenuto pertanto che, non ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore non può essere omologato, restando assorbita ogni altra questione;
- ritenuto che la ricorrente ha richiesto - in via subordinata - che la proposta sia intesa come diretta al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti sicché va fissata apposita udienza, disponendo la nuova comunicazione, almeno quarantacinque giorni prima, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo e della presente ordinanza, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al professionista designato in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;
- ritenuto che, qualora sia raggiunto l'accordo, il professionista nominato dovrà trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso e depositando, decorso il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, la relazione conclusiva, con allegate le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da SOVRAINDEBITATA; vista la proposta subordinata di accordo di ristrutturazione dei debiti,

FISSA

Ordinanza, Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio, del 10 giugno 2020

l'udienza del giorno 14.10.2020 ore 10.30, onerando l'Organismo di Composizione della Crisi di comunicare la proposta di accordo ai creditori nel termine di cui in premessa, con i successivi adempimenti sopra indicati;
dispone che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite nuove azioni esecutive individuali nei confronti della ricorrente.

Si comunichi,
Catania, 10/6/2020

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris